



Giovedì 28/01/2021

Quali sono gli atti impugnabili dell'Agenzia Entrate

A cura di: Avv. Paolo Alliata

L'Ag^aenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della CTR della Campania ritenendola viziata dalla «Violazione dell'^art. 19 D.lgs. n. 546/92, in relazione all'^art. 360 n. 4 c.p.c.» e deducendo l'^arr^eritenuta della sentenza per aver ritenuto che la comunicazione di risposta all'^articolo d'applicativ^o per le societ^à di comodo sia atto autonomamente impugnabile, tanto sia perch^o il citato atto non ^è compreso nel tassativo elenco previsto dall'^art. 19 del D. lgs. n. 546 del 1992, sia perch^o l'^avv^o di accertamento successivo sarebbe impugnabile anche in assenza di preventiva contestazione della risposta all'^articolo d'applicativ^o.

La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 1593 del 26.01.2021 ha ritenuto tale motivo infondato.

In tema di elencazione degli atti impugnabili, contenuta nell'^art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992, la Corte di Cassazione (Sez. 5, Ordinanza n. 2144 del 30/01/2020) aveva gi^à affermato il condivisibile principio, che viene ribadito, secondo cui il suddetto elenco, pur avendo natura tassativa, non preclude la facolt^à di impugnare anche altri atti, con i quali l'^amm^oistrazione porti a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria, esplicitandone le ragioni fattuali e giuridiche, dovendo intendersi la tassativit^à riferita non ai singoli provvedimenti nominativamente indicati, ma alle categorie a cui questi ultimi sono astrattamente riconducibili, nelle quali vanno ricompresi gli atti atipici o con nomen iuris diversi da quelli indicati, che per^ò producono gli stessi effetti giuridici, ed anche gli atti prodromici degli atti impositivi. Tra questi la Corte di Cassazione (Sez. 6-5, Ordinanza n. 32425 del 11/12/2019) aveva espressamente individuato il rigetto definitivo, come nella specie, dell'^articolo d'applicativ^o.

À

Per il testo integrale clicca qui.